

Quesiti di Diritto Societario

a cura di Roberto Mazzanti – Rag. Commercialista

S.R.L. – BILANCIO – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

QUESITO:

Con il presente quesito sono a richiedere, in merito alla gestione di una società a responsabilità limitata, se le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzabili sia civilisticamente sia fiscalmente per competenza anche se il pagamento delle relative fatture è avvenuto nel periodo d'imposta successivo. Ad esempio la fattura del professionista la costituzione e l'impianto contabile di una SRL nel 2009, spesa inquadrabile tra le immobilizzazioni immateriali come costi di impianto, ma pagata nel 2010 oppure il professionista che emette fattura nel 2010 per la prestazione di registrazione del marchio della SRL effettuata nel 2009, prestazione capitalizzabile tra le immobilizzazioni immateriali tra i marchi.

Si richiede, altresì, se sia corretto civilisticamente ammortizzare ad esempio le suddette spese di impianto/costituzione e tutte le immobilizzazioni immateriali con l'aliquota fiscale del 20% oppure vadano rapportate ai giorni del periodo d'imposta come avviene per le immobilizzazioni materiali.

Distintamente



RISPOSTA:

Le immobilizzazioni immateriali sono iscrivibili in bilancio in base al principio della competenza economica, indipendentemente dal pagamento delle stesse.

Per costi di impianto e ampliamento si intendono i costi sostenuti in precisi momenti della vita dell'azienda, per iniziare o accrescere l'operatività della stessa; in altri termini, sono costi di impianto e ampliamento le spese sostenute per:

- la costituzione della società (spese notarili, ecc.);
- la costituzione dell'azienda (intesa come insieme organizzato di beni, strumenti e persone), quali i costi sostenuti per rendere operativa la struttura aziendale iniziale o le spese sostenute per gli studi preparatori, per l'addestramento del personale, ecc.;

● l'ampliamento della società o dell'azienda, inteso non come il naturale processo di accrescimento quantitativo e qualitativo dell'impresa, ma come una vera e propria espansione della stessa in direzioni ed in attività precedentemente non perseguite.



N.B. Secondo i Principi Contabili Internazionali (IAS n. 38, paragrafo 69), le spese societarie e in generale i costi di impianto e avviamento non sono mai capitalizzabili.

Ricordo che per “competenza” - da un punto di vista civilistico - s'intende la collocazione di un costo in un dato esercizio quando si verificano queste circostanze:

1. se si tratta di un servizio (fare, non fare, permettere): quando è terminato
2. se si tratta dell'acquisto di un bene: quando è stato consegnato (oppure completato e consegnato)

Se i requisiti di cui sopra si verificano entro il 2009, i costi saranno di competenza del 2009, anche se i pagamenti dei beni o dei servizi (in questo caso, servizi), si completeranno nel 2010 o inizieranno nel 2010.



Fiscalmente, i due requisiti accennati vanno completati con la **certezza dell'esistenza** e con l'**oggettiva determinabilità** in termini quantitativi. In mancanza di uno dei due ulteriori elementi, il costo scivolerà all'esercizio successivo. Per cui si potrebbe avere un costo di competenza da un punto di vista civilistico ma non fiscale. Ben difficilmente il contrario.

Nel dettaglio, il costo del professionista che completa il proprio servizio nel 2009, sarà da inserire tra i costi di impianto e di ampliamento 2009; altrimenti va imputato al 2010. Questo da un punto di vista civilistico; **fiscalmente occorre completare il quadro con i due elementi suddetti (esistenza e quantificazione)**. Il fatto che il professionista emetta o meno fattura al momento del completamento del servizio non è una circostanza esimente dal contabilizzarlo tra le immobilizzazioni; sarebbe perciò consigliabile che in questi casi il professionista fosse chiamato ad emettere almeno **un estratto conto** riferito alla prestazione in tempo utile (1 marzo) per chiudere le registrazioni riferibili al 31/12/2009.

Nel caso dei marchi, idem come sopra.

Per quanto riguarda il criterio dell'ammortamento, **da un punto di vista civilistico**, i costi di impianto e ampliamento vanno ammortizzati “al massimo” in 5 anni; ciò vuol dire che gli amministratori possono valutare ammortamenti più rapidi, motivandoli. Nel primo esercizio applicherei il rapporto ad anno, visto che la durata è inferiore a 12 mesi.

Ad esempio:

1. esercizio = 10% (quota calcolata dal 1/7/2009)
2. esercizio = 20%
3. esercizio = 20%

- 4. esercizio = 20%
- 5. esercizio = 20%
- 6. esercizio = 10% (quota calcolata fino al 30/06/2014)

Con questo criterio, l'ammortamento è stato completato in 6 esercizi ma in 5 anni, come prescrive la norma, che distingue tra "anno" ed "esercizio".

Da un punto di vista fiscale, l'ammortamento inizia a partire dal 2009 in quanto i costi di impianto si presume abbiano iniziato immediatamente a produrre la loro utilità, ed anche in questo caso le quote vanno rapportate alla durata del primo esercizio, sicuramente inferiore a 12 mesi.

Esattamente come avviene per le immobilizzazioni materiali.

15 giugno 2010

